



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA
DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

VISTO: il messaggio del Comando Interregionale Marittimo Nord, datato 28/01/2025, relativo al termine del Tour Mondiale nel Mar mediterraneo di NAVE VESPUCCI;

VISTI: gli esiti della riunione tenutasi presso la Prefettura di Venezia il giorno 21/03/2025;

CONSIDERATO CHE: il giorno 27 marzo 2025, scalerà il porto di Venezia la nave militare italiana AMERIGO VESPUCCI, prevista partire il 31 marzo 2025;

RITENUTO: opportuno adottare misure prudenziali e precauzionali finalizzate a garantire il sicuro transito nei canali lagunari marittimi della nave sopraccitata, nonché la sua permanenza all'ormeggio, anche al fine di prevenire situazioni di criticità per la pubblica incolumità;

VISTO: il "*Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia*", approvato con propria Ordinanza n.10/2023 in data 09 marzo 2023 e ss.mm./ii.;

VISTA: la Legge n. 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm./ii. – "*Riordino della legislazione in materia portuale*";

VISTI: gli articoli 17, 24, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima.

ORDINA

Articolo 1

(Area di esclusione)

Nel canale di atterraggio alla bocca di porto di Lido e nei canali lagunari marittimi del porto di Venezia, attorno alla nave militare italiana **AMERIGO VESPUCCI**, per tutta la durata della sosta in porto, viene stabilita un'area di esclusione (*exclusion zone*), nella quale è vietato l'accesso a tutte le unità navali, come sotto specificato:

Per la nave militare in navigazione, l'area di esclusione è definita e rappresentata graficamente come segue:

- 1500 metri dalla prua della nave;
- 1000 metri dalla poppa della nave;

- 40 metri dalle murate della nave.

EXCLUSION ZONE NAVE IN NAVIGAZIONE




Figura 1 - area di esclusione unità in navigazione

Durante la sosta della nave all'ormeggio alla banchina portuale di Riva San Biagio, l'area di esclusione a mare è definita in 20 metri intorno alla nave citata.

In detta area è vietato l'avvicinamento a tutte le unità, ad eccezione delle unità autorizzate per lo svolgimento delle operazioni portuali.

Articolo 2

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n.171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi e a seconda della fattispecie.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

p. IL COMANDANTE
CA (CP) Filippo MARINI t.a.
C.V.(CP) Daniele DI GUARDO
*(Firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n.82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)*